

COMUNE DI NUVOLENTO

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 in data 30.06.2016

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 in data 30.11.2021

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 18.04.2023

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto
- Articolo 2 Definizioni
- Articolo 3 Competenze
- Articolo 4 Responsabilità
- Articolo 5 Servizi gratuiti e a pagamento
- Articolo 6 Atti a disposizione del pubblico

CAPO II – DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE E DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

- Articolo 7 Denuncia delle cause di morte ed accertamento di morte
- Articolo 8 Depositi di osservazione, obitori e sale del commiato
- Articolo 9 Cadaveri a disposizione della scienza

CAPO III - FERETRI

- Articolo 10 Deposizione del cadavere nel feretro
- Articolo 11 Cassa per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Articolo 12 Piastrina di riconoscimento

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 13 Modalità del trasporto e percorso
- Articolo 14 Trasporti funebri
- Articolo 15 Norme generali per i trasporti
- Articolo 16 Riti religiosi
- Articolo 17 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
- Articolo 18 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Articolo 19 Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Articolo 20 Trasporti all'estero o dall'estero
- Articolo 21 Trasporto di ceneri e resti

TITOLO II CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

- Articolo 22 Composizione del cimitero
- Articolo 23 Disposizioni generali - vigilanza
- Articolo 24 Ammissione nel cimitero

CAPO II - PIANO CIMITERIALE

- Articolo 25 Disposizioni generali
- Articolo 26 Piano cimiteriale
- Articolo 27 Norme transitorie

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 28 Inumazione
Articolo 29 Cippo
Articolo 30 Ornamenti alle tombe nei campi di inumazione
Articolo 31 Tumulazione
Articolo 32 Ornamenti ai loculi, cellette ossario e cinerarie

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 33 Esumazioni ordinarie
Articolo 34 Esumazione straordinaria
Articolo 35 Estumulazioni ordinarie e straordinarie
Articolo 36 Esumazioni ed estumulazioni ordinarie e/o straordinarie in occasione di ristrutturazione del cimitero
Articolo 37 Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie
Articolo 38 Esumazioni ed estumulazioni gratuite ed a pagamento
Articolo 39 Raccolta delle ossa
Articolo 40 Oggetti da recuperare
Articolo 41 Disponibilità dei materiali

CAPO V - CREMAZIONE

Articolo 42 Impianto crematorio
Articolo 43 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
Articolo 44 Urne cinerarie – celle cinerarie
Articolo 45 Dispersione delle ceneri

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 46 Orario
Articolo 47 Disciplina dell'ingresso
Articolo 48 Divieti speciali
Articolo 49 Riti funebri
Articolo 50 Fiori e piante ornamentali
Articolo 51 Materiali ornamentali
Articolo 52 Costruzione di nuovi cimiteri o ampliamento di esistenti

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 53 Sepolture
Articolo 54 Durata delle concessioni
Articolo 55 Modalità di concessione
Articolo 56 Uso delle sepolture private (tombe di famiglia e di Enti)
Articolo 57 Sepolture private (tombe di famiglia e di Enti) subentri, rinunce
Articolo 58 Manutenzione delle sepolture private (tombe di famiglia e di Enti)

CAPO II - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 59 Rinuncia a concessione a tempo determinato

Articolo 60 Rinuncia a concessione di aree libere
Articolo 61 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzioni
Articolo 62 Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua
Articolo 63 Revoca
Articolo 64 Decadenza
Articolo 65 Provvedimenti conseguenti la decadenza
Articolo 66 Estinzione

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 67 Accesso al cimitero
Articolo 68 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private
Articolo 69 Responsabilità - Deposito cauzionale
Articolo 70 Recinzione aree - Materiali di scavo
Articolo 71 Introduzione e deposito di materiali
Articolo 72 Orario di lavoro
Articolo 73 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
Articolo 74 Vigilanza
Articolo 75 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

Articolo 76 Funzioni - Licenza
Articolo 77 Tutela del dolente e della concorrenza
Articolo 78 Vigilanza

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 79 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
Articolo 80 Mappa
Articolo 81 Annotazioni in mappa
Articolo 82 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
Articolo 83 Scadenziario delle concessioni

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 84 Sanzioni amministrative
Articolo 85 Efficacia delle disposizioni del Regolamento
Articolo 86 Cautele
Articolo 87 Responsabile dei servizi cimiteriali
Articolo 88 Concessioni pregresse
Articolo 89 Norme finali

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265, al D.P.R. 10/9/1990 n. 285 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”, alla Legge n. 130 del 30 marzo 2001 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri” nonché al Titolo VI – Capo III del Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità, approvato con la Legge Regionale n. 33 del 30 dicembre 2009 (di seguito Legge Regionale) e del Regolamento Regionale n. 6 del 9 novembre 2004 (di seguito Regolamento regionale) e successive loro modificazioni ed integrazioni, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si fa riferimento alle definizioni riportate dall’art. 2 del Regolamento regionale.

Articolo 3 – Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria. Ci si avvale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) e dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) competenti per il territorio per gli aspetti igienico-sanitari di rispettiva competenza.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate nel capitolo V del D. Lgs 18/08/2000 n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dall’ASST e dell’ATS competenti per il territorio e sono disciplinati dai rispettivi regolamenti, statuti e convenzioni.
3. I servizi di Polizia mortuaria gestiti in economia, sono affidati al personale comunale secondo le disposizioni dello statuto e dei regolamenti adottati ai sensi del D.lgs 18/08/2000 n. 267.

Articolo 4 – Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 5 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
 - il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali;
 - la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - la cassa per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico;
 - esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
 - l'inumazione dei resti indecomposti di un cadavere estumulato o esumato a scadenza della concessione.
3. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) della legge 18/08/2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.
4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe adottate ed aggiornate dall'organo competente con atti separati dal presente regolamento.

Articolo 6 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'ufficio comunale è tenuto il registro, a seconda dei casi in supporto cartaceo od informatico, di cui all'art. 5 del Regolamento regionale, che deve essere compilato e tenuto aggiornato dagli addetti sotto il diretto controllo del responsabile dei servizi cimiteriali, ogni volta che si verifichi un evento per il quale vi è l'obbligo di annotazione; tale registro è a disposizione di chiunque possa averne interesse e sia legittimato a consultarlo.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del D.Lgs. 33/2013

CAPO II

DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE E DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

Articolo 7 - Denuncia delle cause di morte ed accertamento di morte

1. La denuncia delle cause di morte e l'accertamento di morte sono effettuate secondo le modalità ed i flussi informativi previsti dalla norma nazionale vigente e nel rispetto dell'Art. 40 del Regolamento regionale.

Articolo 8 - Depositi di osservazione, obitori e sale del commiato

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero, in cui, salvo casi particolari, è vietata la permanenza di persone, compresi i familiari della salma, diverse da quelle legittimate in forza della rispettiva funzione o da specifiche disposizioni.
2. L'ammissione è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l'azienda sanitaria territorialmente competente ha certificato l'antigienicità, per lo svolgimento del periodo di osservazione o l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate o gli obitori comunali.
4. A richiesta dei familiari, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:
 - alle sale del commiato, autorizzate dall'autorità competente;
 - alla camera mortuaria di struttura sanitaria;
 - all'obitorio o deposito di osservazione del comune;
 - all'abitazione propria o dei familiari.
5. La gestione delle sale del commiato avviene nel rispetto dell'Art. 42 del Regolamento regionale.

Articolo 9 - Cadaveri a disposizione della scienza

1. I cadaveri di coloro che in vita abbiano espresso esplicitamente consenso possono essere utilizzati per le finalità di studio, ricerca e insegnamento, ai sensi dell'Art. 32 del regio decreto 1592/1933, nelle sale settorie di Istituti universitari della facoltà di medicina e chirurgia. L'impegno per finalità di studio e insegnamento si estende alle sale settorie delle strutture sanitarie di ricovero e cura accreditate.
2. L'ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso accerta la volontà espressa del defunto, nelle forme previste dalla normativa nazionale vigente, circa l'utilizzo del proprio cadavere. L'autorizzazione al trasporto è predisposta secondo la normativa nazionale vigente sul trasporto di cadavere.
3. Le spese per il trasporto del cadavere dal luogo del decesso alla sede della struttura abilitata e le spese per il successivo trasporto al cimitero, nonché quelle eventuali per il seppellimento, tumulazione o cremazione sono a totale carico della struttura che ne richiede l'utilizzo.

CAPO III

FERETRI

Articolo 10 - Deposizione del cadavere nel feretro

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui all'art. 70 della Legge Regionale, il cadavere può essere chiuso nel feretro.

2. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 11.
3. Ogni feretro può contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto.
4. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
5. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
6. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, qualora non fosse possibile acquisire la documentazione prevista dall'allegato 9 della Delibera VII/20278 del 21/01/2005 ai sensi dell'Art. 11 punto 3 Regolamento regionale, come modificato dal Regolamento Regionale 1/2007, l'azienda sanitaria territorialmente competente, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA eseguirà le verifiche previste dall'Art. 11 comma 3 del Regolamento regionale.

Articolo 11 - Cassa per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3 del Regolamento regionale.
2. Nel caso in cui il trasporto o la sepoltura o la cremazione avvengano al di fuori dell'ambito regionale, i feretri devono rispettare i requisiti del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, in particolare: Art. 75 per l'inumazione, Art. 30 per la tumulazione e per trasferimento / cremazione da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km, Artt. 27, 28 e 29 per trasporto da e per l'estero, Art. 30 comma 13 per trasporto / cremazione da Comune a Comune con percorso non superiore a 100 km.
3. I trasporti fuori dal territorio della Regione di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui all'Art. 30 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285. Quelli che avvengono nell'ambito regionale devono essere effettuati previa verifica dell'adozione delle cautele igienico sanitarie previste all'Art. 72 della Legge Regionale.
4. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura. Nel caso di esiti di fenomeni trasformativi con parti molli o comunque in condizioni da rendere necessaria l'adozione di misure precauzionali igienico sanitarie, si applica quanto riportato nell'Art. 20 comma 9 del Regolamento regionale, come modificato dal Regolamento Regionale 1/2007. La presenza di personale dell'azienda sanitaria territorialmente competente può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico sanitaria. Spetta all'addetto al trasporto l'accertamento della corrispondenza del feretro alla nuova sepoltura e quindi anche al suo stato di conservazione.
5. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
6. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
7. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

8. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione con le caratteristiche fissate dall'allegato n. 3 del Reg. Regionale n. 6/2004.

Articolo 12 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome del cadavere contenuto e le date di nascita e di morte.
2. Per cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 13 – Modalità del trasporto e percorso

1. Il trasporto di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nati morti e prodotti abortivi, parti anatomiche riconoscibili, resti e ceneri, è autorizzato nel rispetto della normativa nazionale vigente e deve rispettare le prescrizioni contenute nell'Art. 36 del Regolamento regionale, come modificato dal Regolamento Regionale 1/2007.
2. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati dal Comune ai sensi dell'Art. 38 del Regolamento regionale sulla base del presente regolamento e nella modalità definita dalla Polizia Locale.
3. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
4. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile dei servizi cimiteriali prenderà accordi con il Comando di Polizia Locale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
6. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli adibiti ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Articolo 14 - Trasporti funebri

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/90.
2. Il Comune non effettua servizi di trasporto funebre.
3. Il trasporto come sopra deve essere fatto a cura e spese della famiglia tramite ditte specializzate che la stessa è libera di scegliere.
4. L'incaricato del trasporto deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata all'incaricato del servizio cimiteriale.

5. I trasporti funebri sono a carico del Comune, quando non ci sono familiari superstiti ovvero quando i familiari sono in condizione di indigenza accertata dal Sindaco.
6. L'addetto al trasporto funebre, in quanto incaricato di pubblico servizio, deve essere in possesso dei requisiti formativi previsti dal Reg. Regionale n. 6/04.

Articolo 15 – Norme generali per i trasporti

1. Il trasporto delle salme avviene nel rispetto dell'Art. 39 del Regolamento regionale.
2. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 11. Il trasporto di una salma non deve essere preceduto dal trattamento conservativo (c.d. iniezione antiputrefattiva). Il medico necroscopo ha facoltà di effettuare o di richiedere ad operatori tecnici l'effettuazione del trattamento conservativo in occasione di trasporti all'estero e nei casi in cui, per tempi e modalità di trasporto vi sia l'esigenza di garantire un miglior controllo dei fenomeni cadaverici trasformativi (circolare regionale 32/00 e Circolare 7/SAN/2004).
3. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
4. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile dei servizi cimiteriali. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui autorizzazione del Sindaco deve restare in consegna al vettore.
5. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Articolo 16 – Riti religiosi

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa, o in altro luogo di culto, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Articolo 17 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il medico necroscopo (ai sensi dell'Art. 70 della Legge Regionale) prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 8 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
3. L'addetto al trasporto di cadavere di persona affetta da malattia infettiva diffusiva dichiara sul modulo approvato dalla Giunta Regionale che sono state adottate le cautele igienico sanitarie prescritte dal medico necroscopo (Art. 36 Reg. Regionale n. 6/04). Per i trasporti all'estero tali verifiche sono svolte dal personale dell'azienda sanitaria territorialmente competente.

4. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
5. Per le salme che risultano portatrici di radioattività a seguito di trattamenti sanitari dovrà essere fornita dalla struttura sanitaria nella quale le sostanze radioattive sono state somministrate la documentazione prevista dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. VII/20278 del 21/01/2005. Nel caso in cui non fosse possibile acquisire la suddetta documentazione si farà ricorso all'intervento dell'ARPA, come previsto dall'art. 11, comma 3 e comma 3 bis, del Regolamento regionale, n. 6 come modificato dal Regolamento Regionale 1/2007, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'azienda sanitaria dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 18 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato con provvedimento del Sindaco a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Al decreto è successivamente allegato il Nulla Osta del Dirigente dei Servizi di Igiene pubblica dell'azienda sanitaria o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 11 nei casi di trasporto all'estero.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 11, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo antimanomissione sul cofano, ove presente.
6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi, debitamente autorizzati.
7. Il trasporto di salme destinate alla cremazione da Comune a Comune e delle risultanti ceneri fino al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con un unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Articolo 19 – Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme, di resti mortali o di ossa umane nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 20 – Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937 o da Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo caso quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso D.P.R.. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento regionale precitato.

Articolo 21 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. Qualora tali resti presentino parti molli o comunque in condizioni tali da rendere necessaria l'adozione di misure precauzionali igienico sanitarie, devono essere riposti in contenitori idonei alla destinazione. Per i trasporti al di fuori del cimitero, detti contenitori o i loro rivestimenti devono essere fatti in modo da evitare perdite di materiale organico (art. 20 comma 9 del Regolamento Regionale, come modificato dal Regolamento Regionale 1/2007).
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 44.

TITOLO II – CIMITERI

CAPO I

CIMITERI

Articolo 22 – Composizione del cimitero

1. Il cimitero si compone di:
 - aree destinate ai campi di inumazione;
 - loculi individuali;
 - nicchie ossario;
 - cellette cinerarie;
 - cappelle di famiglia e tombe di famiglia;
 - camera mortuaria;
 - cappella;
 - servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali;
 - ossario comune
 - cinerario comune
 - giardino delle rimembranze.

Articolo 23 - Disposizioni generali – vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo quanto previsto dall'art. 75, comma 6 della Legge Regionale;
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che si avvale dell'azienda sanitaria competente per territorio per gli aspetti igienico sanitari ai sensi dell'art. 3, punto 3 Reg. Regionale n. 6/2004;
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del capitolo V del D. Lgs 18/08/2000 n. 267.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Articolo 24 - Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti i cadaveri, i nati morti e prodotti del concepimento, le parti anatomiche riconoscibili, le ossa, gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, le ceneri dei propri residenti e delle persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, hanno avuto nel Comune la propria residenza;
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, viene altresì concesso il seppellimento di persone con legami parentali di 1° grado con residenti su suolo comunale.
3. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute nel cimitero le salme delle persone concessionarie di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

4. Previa autorizzazione del Sindaco e per casi particolari e ben motivati, viene concesso il seppellimento di cadaveri, nati morti e prodotti del concepimento, parti anatomiche riconoscibili, ossa, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e ceneri di persone non residenti e decedute fuori dal territorio comunale.

CAPO II

PIANO CIMITERIALE

Articolo 25 - Disposizioni generali

1. Il Comune è tenuto a predisporre il Piano cimiteriale, per i cimiteri esistenti o da realizzare, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei 20 anni successivi alla sua approvazione, ai sensi dell'Art. 6 e dell'allegato 1 del Regolamento regionale.

Articolo 26 - Piano cimiteriale

1. La collocazione e la delimitazione dei campi destinati alle inumazioni, dei colombai destinati alle tumulazioni, del giardino delle rimembranze ed ogni altro spazio collocato all'interno ed all'esterno del cimitero, fino al perimetro della relativa fascia di rispetto, sono indicate all'interno del piano cimiteriale. Il piano cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione e la misura delle aree in conformità a quanto disposto dagli Art. 76 e 91 del DPR 10/09/1990 n. 285. I piani cimiteriali sono deliberati dal Comune sentite l'ATS e l'ARPA, i cui pareri devono essere espressi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
2. Gli elementi da considerare per la redazione dei piani cimiteriali sono quelli elencati all'Art. 6, commi 5-6-7 e allegato 1 del R.R. 6/04 come modificato dal Regolamento Regionale 1/2007.
3. Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Articolo 27 - Norma transitoria

1. In attesa dell'approvazione del Piano cimiteriale, si procede all'utilizzo delle aree e delle costruzioni esistenti nei cimiteri in conformità ai singoli progetti approvati dagli organi competenti.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 28 - Inumazione

1. Le sepolture per inumazione sono effettuate nei campi comuni identificati nel Piano cimiteriale e sono gratuite (i familiari dovranno versare solo l'importo per l'operazione di inumazione come da tariffario).
2. Per la realizzazione delle fosse ci si attiene all'art. 15 del Regolamento regionale.

Articolo 29 – Cippo

1. Ogni sepoltura nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da un cippo in materiale ligneo, con dimensioni e caratteristiche definite nel Piano cimiteriale.
2. Sul cippo, fornito dal Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto nonché un identificativo alfa-numerico progressivo fornito dal Servizio di accettazione del cimitero.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di dimensioni conformi alla normativa tecnica di attuazione del Piano cimiteriale.
4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai privati.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 23 comma 3 e art. 26 comma 6 del R.R. 6/2004 relativo quest'ultimo alle procedure di soppressione dei cimiteri.

Articolo 30 - Ornamenti alle tombe nei campi comuni di inumazione

1. Salvo diverse disposizioni previste dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano cimiteriale, ornamenti e monumenti sulle tombe nei campi comuni dovranno rispettare le caratteristiche previste nel presente articolo.
2. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e con i rami non si ingombrino le tombe o i passaggi attigui.
3. E' richiesto alle famiglie dei defunti di tenere con speciale cura le tombe.
4. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a cm. 50.
5. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito del Responsabile dei servizi cimiteriali.
6. In caso di inadempienza, si provvederà d'ufficio allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento addebitando le spese alla famiglia.
7. Sulle tombe nei campi comuni è permesso il collocamento di croci o monumenti in pietra con l'obbligo di rispettare le dimensioni indicate di seguito:
 - larghezza m. 0,60;
 - lunghezza m. 1,40;
 - interasse m. 1,10;
 - altezza massima m. 1,20.
8. La posa di ogni lapide o di altro monumento sulle tombe nei campi comuni deve avvenire necessariamente alla presenza dell'addetto al cimitero.
9. Al di fuori di quanto precedentemente indicato per le fosse comuni è assolutamente vietata qualsiasi altra opera muraria.
10. Chiunque trasgredisce le presenti norme è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a €. 250,00 ed è inoltre obbligato ad adeguarsi tempestivamente alle stesse.

Articolo 31 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune e concesse temporaneamente ai privati, ovvero le tombe di famiglie o per la collettività realizzate dall'Amministrazione Comunale o dai concessionari delle rispettive aree.

2. Il Comune può concedere l'uso ai privati di:
 - aree per tombe private;
 - loculi individuali;
 - cellette ossario per la raccolta resti mortali;
 - cellette cinerarie per la raccolta di ceneri.
3. L'installazione delle lapidi sui loculi, cellette ossario e cinerarie, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai concessionari.
4. In ogni loculo è posto, di norma, un solo feretro.
5. Possono essere collocati, in un loculo già occupato da un feretro ed in relazione alla capienza del loculo stesso, una o più cassette di resti ossei o urne cinerarie, di persone coniugate o legate da parentela in linea retta e collaterale di primo e di secondo grado.
6. Possono essere collocati, esclusivamente nei loculi a fascia, un feretro proveniente da altro loculo all'interno del cimitero ed una o più cassette di resti ossei o urne cinerarie, di persone coniugate o legate da parentela in linea retta e collaterale di primo e di secondo grado.
7. In nessun caso viene concessa la facoltà di prenotare dei loculi per persone viventi.
8. I resti ossei potranno essere collocati anche in speciali cellette ossario.
9. E' vietato lo spostamento e la traslazione di un feretro da un loculo ad un altro loculo all'interno del cimitero. Tale divieto non opera nei casi previsti al precedente comma 6, dall'art. 36 e per traslazione di feretro in cappelle di famiglia o sepolture private.
10. Ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.
11. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve rispettare le indicazioni dell'allegato 2 del Regolamento regionale, come modificato dal Regolamento Regionale 1/2007.
12. Di norma all'interno dei cimiteri comunali non vi sono situazioni tali che per la movimentazione di un feretro sia necessario spostarne un altro. Qualora questo dovesse accadere le modalità da tenersi sono quelle descritte all'art. 16 del Regolamento regionale.

Articolo 32 - Ornamenti ai loculi, cellette ossario e cinerarie

1. Salvo diverse disposizioni previste dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano cimiteriale di cui all'art. 26, ornamenti e lapidi ai loculi, cellette ossario e celle cinerarie dovranno rispettare le caratteristiche previste nel presente articolo.
2. Le lapidi che sigillano i loculi devono essere di marmo senza alcun altorilievo.
3. Le lapidi possono essere munite di cornice di marmo identico a quello della lapide e non sporgere dal filo delle lesene verticali.
4. Le sporgenze marmoree alla base delle lapidi devono avere le seguenti misure:
 - sporgenza del filo della lesena: cm. 10
 - spessore: cm. 3
5. Sulle lapidi dovranno essere riportati il nome e cognome del defunto oltre alla data di nascita e di morte. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantire la permanenza nel tempo.
6. Le lampade votive devono essere posizionate sul lato sinistro, salvo diversa collocazione dell'impianto elettrico, mentre il portafiori sul lato destro
7. Sulle lapidi non potranno essere inseriti contenitori per fiori o arbusti con apparati radicali. I fiori non dovranno invadere le lapidi attigue.
8. Le apparecchiature delle lampade votive devono avere le fiamme copri lampada contenute nelle seguenti misure:
 - altezza massima: cm. 13

- altezza minima: cm. 8
- 9. I copri lampada di qualsiasi genere, comuni di vetro o speciali come lucerne, cofanetti metallici ecc., dovranno essere a tenuta stagna, per evitare che l'acqua entri nelle apparecchiature elettriche e possa danneggiare gli impianti. A maggiore sicurezza di quanto sopra, gli artigiani preposti alla installazione delle lapidi dovranno garantire in ogni caso l'uscita dell'acqua, che può entrare nella lampada, mediante un foro alla base della stessa.
- 10. Le lapidi potranno essere posate solo dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune e sempre alla presenza dell'incaricato del servizio cimiteriale.
- 11. E' vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i cm. 15. Sono ammessi sulle lapidi i seguenti accessori:
 - simbolo religioso;
 - porta fotografia;
 - porta fiori;
 - lampada votiva.
- 12. Le lapidi da porre sulle cellette ossario e cellette cinerarie dovranno avere le stesse caratteristiche di cui al comma 1. Considerate le ridotte dimensioni della lapide, la stessa dovrà essere realizzata secondo le seguenti indicazioni:
 - le scritte (cognome, nome, anno di nascita e di morte) dovranno essere incise o applicate;
 - le dimensioni delle lettere dovranno essere di non più di cm. 3 per il cognome e nome e di non più di cm. 2 per l'anno di nascita e di morte;
 - il porta fotografia e la lampada votiva dovranno possedere caratteristiche simili a quelle delle lapidi già posate.
- 13. Le lampade votive dovranno essere posizionate sul lato sinistro, salvo diversa collocazione dell'impianto elettrico.
- 14. Sulle lapidi delle cellette cinerarie potranno essere collocati contenitori per fiori ad esclusione di contenitori per fiori o arbusti con apparati radicali.
- 15. Sulle cellette ossario è vietata la collocazione di contenitori per fiori.
- 16. Chiunque trasgredisce le presenti norme è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a €. 250,00 ed è inoltre obbligato ad adeguarsi tempestivamente alle stesse.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 33 - Esumazioni ordinarie

1. Nel cimitero il turno ordinario di esumazione è pari a 15 anni.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo i mesi di luglio e agosto.
3. Orari e modalità di esecuzione sono fissati dall'ufficio competente del Comune.
4. Le esumazioni ordinarie sono eseguite alla presenza di personale del gestore del cimitero, che opera secondo le modalità definite dal Comune. La presenza di personale dell'azienda sanitaria territorialmente competente può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico sanitaria.
5. I resti ossei provenienti dalle esumazioni sono collocati, a richiesta degli interessati, nelle cellette ossario, ovvero, in assenza di tale richiesta, nell'ossario comune.
6. E' data facoltà agli interessati di richiedere la tumulazione dei resti ossei anche in un loculo ove sia già tumulato il feretro del coniuge del defunto appena esumato ovvero il feretro di altro

famigliare legato da parentela in linea retta e collaterale di primo e di secondo grado. La spese relative all'apertura del loculo e tumulazione dei resti ossei sono a carico dei richiedenti.

7. I resti ossei provenienti dalle esumazioni, su istanza dei parenti del grado più prossimo, possono essere avviati anche alla cremazione e le rispettive ceneri tumulate, previa concessione, nelle cellette cinerarie. Le spese relative alla cremazione dei resti ossei sono interamente a carico dei richiedenti.
8. Le esumazioni sono regolate dal Comune secondo i criteri su cui esprime il proprio parere l'azienda sanitaria competente da rendere entro 60 gg dal ricevimento della richiesta, decorsi inutilmente i quali si intende favorevole.
9. Gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione sono a carico di chi le ha richieste o disposte.

Articolo 34 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza per:
 - provvedimento dell'Autorità Giudiziaria
 - per trasferimento in altra sepoltura
 - per cremazione.
2. La presenza di personale dell'azienda sanitaria può essere richiesta qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure igienico sanitarie ai sensi dell'art. 20 del Regolamento regionale, come modificato dal Regolamento Regionale 1/2007.
3. Le esumazioni straordinarie vengono effettuate preferibilmente durante i mesi più freschi.
4. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
5. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che il Dirigente dell'area igiene dell'azienda sanitaria dichiari che non sussistano pregiudizi per la salute pubblica.
6. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività si procede in conformità all'Art. 20 comma 12 del Regolamento regionale, come modificato dal Regolamento Regionale 1/2007.
10. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza di personale del gestore del cimitero, che opera secondo le modalità definite dal Comune. La presenza di personale dell'azienda sanitaria può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico sanitaria.
11. Le esumazioni sono regolate dal Comune secondo i criteri su cui esprime il proprio parere l'azienda sanitaria competente da rendere entro 60 gg dal ricevimento della richiesta, decorsi inutilmente i quali si intende favorevole.
12. Gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione sono a carico di chi le ha richieste o disposte.

Articolo 35 - Estumulazioni ordinarie e straordinarie

1. Le estumulazioni si suddividono in ORDINARIE E STRAORDINARIE.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 10 anni se i loculi sono areati o 20 anni se i loculi sono stagni.
3. Sono estumulazioni straordinarie laddove la permanenza del feretro nel loculo sia inferiore a 10 anni se i loculi sono areati o 20 anni se i loculi sono stagni.
4. I feretri possono essere estumulati, in via straordinaria, prima della scadenza dei termini di cui al comma 2 per:

- provvedimento dell'Autorità Giudiziaria
 - per trasferimento in altra sepoltura
 - per cremazione.
5. Le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono eseguite alla presenza di personale del gestore del cimitero, che opera secondo le modalità definite dal Comune. La presenza di personale dell'azienda sanitaria può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico sanitaria.
 6. In base alle caratteristiche degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, gli stessi possono essere destinati a:
 - cellette ossario
 - tombe di famiglia
 - cremazione
 - ossario comune.
 7. I resti mortali sono raccolti in cassette di zinco, riportanti il nome, cognome e la data di morte del defunto, da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune o avviati alla cremazione.
 8. E' data facoltà agli interessati di richiedere la tumulazione dei resti mortali anche in un loculo ove sia già tumulato il feretro del coniuge del defunto estumulato ovvero il feretro di altro familiare legato da parentela in linea retta e collaterale di primo e di secondo grado. Le spese relative all'apertura del loculo e tumulazione dei resti mortali sono a carico dei richiedenti.
 9. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune, per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni, previa apertura e smaltimento della di zinco. L'amministrazione Comunale provvederà a posizionare in corrispondenza di ogni fossa una croce di legno con l'indicazione del nome, cognome e data di morte del defunto.
 10. I cadaveri non mineralizzati, su istanza dei parenti del grado più prossimo, possono essere avviati alla cremazione e le rispettive ceneri tumulate, previa concessione, nelle cellette cinerarie ovvero in un loculo ove sia già tumulato il feretro del coniuge del defunto estumulato o il feretro di altro familiare legato da parentela in linea retta e collaterale di primo e di secondo grado.
 11. L'utilizzo di particolari sostanze biodegradanti sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché immediatamente all'esterno del contenitore è consentito nel rispetto dell'Art. 20 comma 10 del Regolamento regionale, come modificato dal Regolamento Regionale 1/2007.
 12. Gli oneri derivanti dalle operazioni di estumulazione sono a carico di chi le ha richieste o disposte.

Articolo 36 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie e/o straordinarie in occasione di ristrutturazione del cimitero

1. Qualora fosse necessario procedere alla ristrutturazione del cimitero con conseguenti lavori di esumazione o estumulazione ordinaria e/o straordinaria, i defunti estumulati verranno collocati gratuitamente in nuovi loculi se la concessione cimiteriale non è scaduta. La collocazione avverrà con le stesse modalità previste per le tumulazioni ordinarie, seguendo l'ordine cronologico della data di morte ed assegnando quindi il primo loculo disponibile al defunto deceduto in data anteriore rispetto agli altri.

2. La stessa procedura è adottata anche per i resti mortali destinati alle celle ossario, sia che provengano da estumulazioni ordinarie che da esumazioni ordinarie.
3. Il Sindaco può prevedere, con apposita ordinanza, la chiusura parziale o totale del cimitero per tutta la durata dei lavori.
4. E' inoltre facoltà del Sindaco consentire o meno ai famigliari ed eventuali persone delegate dagli stessi, di poter assistere alle varie fasi di estumulazione e/o esumazione.
5. Salvo che per le persone autorizzate dal Sindaco, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità assistente per legge od al personale addetto all'operazione, presenziare alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie.

Articolo 37 - Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1. È compito del Responsabile dei servizi cimiteriali disporre ed autorizzare le operazioni che si svolgono all'interno dei cimiteri in relazione alle scadenze, agli avvicendamenti ed alle traslazioni conseguenti all'applicazione del presente regolamento.
2. Gli eredi o i famigliari dei defunti da esumare o estumulare vengono avvisati singolarmente (almeno uno di essi) dai responsabili della polizia mortuaria, prima dell'operazione di esumazione.
3. Detto Responsabile provvede annualmente (indicativamente entro il mese di settembre) avvalendosi anche di sistemi informatici, alla stesura di elenchi, tabulati, scadenziari con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione e estumulazione ordinaria. Cura altresì la pubblicazione degli avvisi relativi alle estumulazioni ed esumazioni nei campi all'albo pretorio ed all'ingresso del cimitero, almeno 90 giorni prima della data stabilita e informa la cittadinanza sul trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi, conservativi, inumazione, tumulazione o avvio a cremazione ai sensi dell'art. 20 comma 5 del Regolamento regionale, come modificato dal Regolamento Regionale n. 1/2007.
4. Qualora non siano individuabili i familiari superstiti, il Responsabile dei servizi cimiteriali deve provvedere alla applicazione, sulle lapidi interessate, di opportune etichette per informare dell'operazione di esumazione e estumulazione prevista, almeno 60 giorni prima dell'esecuzione dell'intervento. Sulle etichette è riportato il numero di telefono al quale rivolgersi per eventuali chiarimenti.
5. I feretri sono esumati ed estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. I resti ossei sono raccolti in cassette di zinco, con oneri a carico dell'Amministrazione Comunale, riportanti il nome, cognome e la data di morte del defunto, da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune o avviati alla cremazione.

Articolo 38 - Esุมazioni ed estumulazioni gratuite ed a pagamento

1. Le esumazioni e le estumulazioni disposte dal Sindaco sono eseguite gratuitamente. Restano a carico degli interessati tutte le spese relative alla collocazione di resti mortali.
2. Le esumazioni e le estumulazioni richieste dai famigliari sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa.
3. Per le esumazioni e le estumulazioni richieste dall'autorità giudiziaria si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865, n. 2704, e successive modificazioni.

Articolo 39 - Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata o avvio alla cremazione.

Articolo 40 - Oggetti da recuperare

2. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso all'addetto al cimitero al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
3. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di Polizia Locale.
4. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dei servizi cimiteriali che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune.

Articolo 41 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, con idonei documenti, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienarli con procedura di evidenza pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo

CAPO V

CREMAZIONE

Articolo 42 - Impianto crematorio

1. Si da atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Articolo 43 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione di cui all'Art. 12 e Art. 20 comma 11 del Regolamento regionale, come modificato dal Regolamento Regionale 1/2007, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.
2. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni, nel rispetto dell'Art. 12 e dell'Art. 20 comma 11 del Regolamento regionale, come modificato dal Regolamento Regionale 1/2007.
3. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso secondo quanto previsto dall'Art. 13 del Regolamento regionale, come modificato dal Regolamento Regionale 1/2007.

Articolo 44 - Urne cinerarie – celle cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. La cella cineraria è destinata ad ospitare le ceneri di uno o più soggetti, di persone coniugate o legate da parentela in linea retta e collaterale di primo e di secondo grado.
Possono essere utilizzate come celle cinerarie anche celle ossario, come individuate appositamente dalla Giunta Comunale. Nelle celle cinerarie, di dimensione 65x49x49, è possibile tumulare fino a un max di 5 urne cinerarie; nelle celle di dimensione 70x30x30, è possibile tumulare fino a un max di 2 urne cinerarie.
- 3 bis. A richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione dell'urna in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune.
4. La lapide dovrà essere realizzata conformemente alle disposizioni dell'art. 32 del presente regolamento.
5. E' data facoltà agli interessati di richiedere la tumulazione delle ceneri anche in un loculo ove sia già tumulato il feretro del coniuge del defunto cremato ovvero il feretro di altro familiare legato da parentela in linea retta e collaterale di primo e di secondo grado. Le spese relative all'apertura del loculo e tumulazione delle ceneri sono a carico dei richiedenti.
6. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati costruiti in aree, all'interno del cimitero, avute in concessione dal Comune.
7. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari del comma precedente.
8. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono collocate/disperse nel cinerario comune.
9. Nel caso di cremazione di cadaveri con dispersione delle ceneri fuori dal cimitero o affidamento ai familiari, la registrazione dell'operazione eseguita avviene sul registro tenuto presso il Comune che ha rilasciato la relativa autorizzazione.

Articolo 45 – Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile del Comune in cui è avvenuto il decesso ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di ultima residenza ed è consentita esclusivamente nel rispetto della volontà del defunto espressa mediante disposizione testamentaria o iscrizione ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei propri associati.
2. L'autorizzazione alla dispersione costituisce documento di accompagnamento delle ceneri.
3. La dispersione delle ceneri può avvenire in aree a ciò appositamente destinate all'interno del cimitero o in natura o in aree private all'aperto, fuori dai centri abitati e con il consenso dei proprietari ed è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente titolo, dall'esecutore testamentario o dal legale rappresentante di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione di cadaveri dei propri associati o in mancanza, da personale comunale autorizzato.
4. Qualora il defunto non abbia lasciato indicazioni circa il luogo in cui debba avvenire la dispersione e gli aventi titolo non si siano pronunciati in merito entro novanta giorni dalla cremazione, le ceneri verranno disperse nel cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

CAPO VI

POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 46 - Orario

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile dei servizi cimiteriali, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Articolo 47 - Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri si entra esclusivamente a piedi, fatto salvo le attività degli addetti e le specifiche autorizzazioni che il Responsabile dei servizi cimiteriali può concedere in presenza di condizioni eccezionali.
2. È vietato l'ingresso a:
 - tutti coloro che sono accompagnati da cani (eccetto cani guida per non vedenti) o da altri animali;
 - persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
 - persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Chiunque trasgredisce le presenti norme è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a €. 250,00 ed è inoltre obbligato ad adeguarsi tempestivamente alle stesse.

Articolo 48 – Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - tenere accesi i telefoni cellulari;
 - entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - introdurre oggetti irriverenti;
 - rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - accumulare neve sui tumuli;
 - portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza preventiva autorizzazione;
 - danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi o di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi cimiteriali. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorativi;
 - assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei servizi cimiteriali;
 - qualsiasi attività commerciale;
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.
4. Chiunque trasgredisce le presenti norme è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a €. 250,00 ed è inoltre obbligato ad adeguarsi tempestivamente alle stesse.

Articolo 49 - Riti funebri

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei servizi cimiteriali.

Articolo 50 - Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile dei servizi cimiteriali li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 51 - Materiali ornamentali

1. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile dei servizi di cimiteriali disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al precedente comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicati all'Albo Pretorio per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Articolo 52 - Costruzione di nuovi cimiteri o ampliamento di esistenti

1. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi sono accompagnati dalla documentazione e dagli elaborati i cui elementi minimi sono riportati nell'Allegato 1 del Regolamento regionale, come modificato dal Regolamento Regionale 1/2007.
2. Tali progetti sono approvati dal comune, previo parere favorevole dell'AST e dell'ARPA.
3. Qualora tali progetti riguardino aree vincolate, necessitano della preventiva autorizzazione paesaggistica e storico-artistica secondo la normativa nazionale e regionale vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali.
4. La costruzione di nuovi loculi o l'adattamento di quelli esistenti è autorizzata dal comune, che successivamente verifica il rispetto del progetto autorizzato.

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 53 – Sepolture

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano cimiteriale di cui all'art. 26, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune o da privati su progetto approvato dall'Amministrazione comunale.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od Enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - sepolture individuali (loculi, cellette ossario, nicchie per urne cinerarie, ecc.);
 - sepolture private per famiglie e Enti
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dal capo V del Regolamento regionale.
6. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione;
 - la durata decorrente dalla data di tumulazione del defunto;
 - la persona o nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi compresi le condizioni di decadenza o revoca.

Articolo 54 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 25 del Regolamento regionale, come modificato dal Regolamento Regionale n.1/2007.
2. La durata è fissata:
 - per i manufatti e per le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività: 99 anni;
 - per gli ossari e per le nicchie/mensole cinerarie individuali: 30 anni con possibilità di un rinnovo di ulteriori anni 30;
 - per i loculi o comunque per le sepolture individuali: 30 anni con possibilità di un rinnovo di ulteriori anni 20;
3. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide:
 - con la data di tumulazione del defunto per le nuove concessioni
 - con la data di scadenza della concessione originaria nel caso si tratti di primo rinnovo
 - con la data di scadenza della concessione rinnovata nel caso si tratti di successivi rinnovi.

4. In presenza di concessioni e prenotazioni di loculi prive del relativo contratto, si stabiliscono le seguenti scadenze:
 - cinquantennali fino al 12.11.1978
 - trentennali a decorrere dal 13.11.1978
 - per i loculi la scadenza decorre dalla data della morte del defunto;
 - per le prenotazioni la scadenza decorre dalla di morte del coniuge occupante il loculo posto a fianco o di seguito.
5. La concessione è subordinata, comunque, all'emissione del documento contabile del Comune.
6. Le fosse di inumazione sono assegnate gratuitamente ed hanno una durata di 15 anni, senza possibilità di rinnovo. Tali regole si applicano anche alle inumazioni effettuate negli anni passati ed ancora esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
7. E' consentito il prolungamento di concessioni stipulate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento per un numero di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i 30 anni di tumulazione del feretro. Per il prolungamento della concessione è dovuto il canone di cui all'apposito tariffario.
8. Le concessioni non possono essere rinnovate o prolungate oltre i termini indicati al comma 2.
9. Alla scadenza delle stesse il Comune rientra nella piena disponibilità delle aree e dei manufatti.
10. Se la concessione iniziale viene risolta prima del termine della scadenza contrattuale su richiesta dei familiari, il loculo rientra nella piena disponibilità del Comune per gli anni non utilizzati, senza alcuna restituzione di quanto già pagato.

Articolo 55 - Modalità di concessione

1. L'assegnazione delle concessioni relative alle aree per inumazione deve farsi cominciando dall'estremità più lontana di ciascun riquadro e successivamente fila per fila avanzando senza soluzione di continuità fino al completamento dell'area.
2. La sepoltura individuale può concedersi solo in presenza del feretro per i loculi, dei resti per gli ossarietti, delle ceneri per le nicchie per urne, a richiesta di parenti o degli aventi titolo.
3. L'assegnazione dei loculi e delle nicchie per urne cinerarie di persona residente nel Comune, ovunque deceduta, viene fatta direttamente dal Comune in ordine progressivo, partendo dall'alto verso il basso e di seguito dall'alto in basso, in base alla data e ora del decesso.
4. Le persone che abbiano avuto in vita la propria residenza nel Comune di Nuvolento sono equiparate a tutti gli effetti ai cittadini residenti al fine della applicazione delle procedure di assegnazione dei loculi di cui al punto precedente.
5. Qualora venga richiesta la sepoltura di persone non residenti nel Comune, verrà assegnato il primo loculo o la prima nicchia cineraria disponibile posto all'ultimo corso.
6. Qualora venga richiesto il trasferimento e la sepoltura di salme già tumulate in altri cimiteri, di persone residenti nel Comune al momento della morte, verrà assegnato il primo loculo o la prima nicchia cineraria disponibile posto all'ultimo corso.
7. Per la tumulazione di salme provenienti da altri cimiteri, di persone non residenti nel Comune al momento della morte, si applica la stessa procedura prevista nel precedente comma 6.
8. La concessione in uso delle sepolture individuali non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto nel presente regolamento.
9. L'assegnazione delle celle ossario avviene con le stesse modalità previste dal comma 3 al comma 7 del presente articolo.
10. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepolture private per famiglie ed Enti, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e a parità di salme la data di presentazione della domanda di concessione.

11. Può essere concessa deroga all'assegnazione diretta dei loculi / ossari / celle cinerarie dando una posizione in file basse nel caso del coniuge o di un parente di primo o di secondo grado del defunto, che sia disabile o con menomazioni attestate dagli enti competenti.
12. A discrezione dell'Amministrazione comunale verrà consentita la tumulazione di salme di cittadini non residenti solo qualora vi sia sufficiente disponibilità di loculi nel cimitero.

Articolo 56 – Uso delle sepolture private (tombe di famiglia e di Enti)

1. Il diritto d'uso delle sepolture private per famiglie è riservato al concessionario e alla sua famiglia fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. La famiglia del concessionario è da intendersi composta, dagli ascendenti e discendenti in linea retta e collaterale e relativi coniugi.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 da presentare al servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al quarto comma.
6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura privata tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.
7. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile e comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
8. Il concessionario può far uso della concessione nei limiti dell'atto stesso e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e aree attigue, che il Comune può in qualsiasi momento modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.
9. L'eventuale condizione di particolare benemerenzia nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione sottoscritta da parte del fondatore del sepolcro depositata presso l'Ufficio che darà il nulla osta prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.
10. Il diritto d'uso delle sepolture private per Enti è riservato alle persone indicate dal concessionario, legale rappresentante dell'Ente, al momento della stipula dell'atto e chiaramente iscritte nello stesso.

Articolo 57 - Sepolture private (tombe di famiglia e di Enti) subentri, rinunce

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'articolo precedente sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale competente entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente l'aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'articolo 55, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio

individuando nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

3. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 55, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato comunicato per iscritto al Comune, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
4. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 anni se a tumulazione, il Comune provvedere alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza della concessione.

Articolo 58 - Manutenzione delle sepolture private (Tombe di famiglia e di Enti)

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

CAPO II

RINUNCE, REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 59 - Rinuncia a concessione a tempo determinato

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.
2. Nulla è dovuto a titolo di rimborso.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 60 - Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso dell'eventuale deposito cauzionale.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 61– Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree destinate alla realizzazione di sepolture private, salvo i casi di decadenza, quando:
 - il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, la restituzione del solo deposito cauzionale.

3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Articolo 62 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. Nulla è dovuto a titolo di rimborso.
3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. 60.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Articolo 63 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di pubblico interesse contingente.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile dei servizi cimiteriali, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di anni 99 nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba a quella nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, si dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 60 giorni, almeno due mesi prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 64 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle sepolture private (tombe di famiglia e di Enti) entro i termini fissati dall'Amministrazione comunale;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 58;
 - f) quando vi sia inadempimento ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile dei servizi cimiteriali in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Articolo 65 – Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile dei servizi cimiteriali disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché si disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 66 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione senza che entro il termine perentorio di 90 giorni antecedenti la scadenza sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione, ove ammessa.
2. Nel caso di soppressione del cimitero si procede secondo la procedura definita nell'Art. 26 del Regolamento regionale.
3. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture private gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
4. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune e nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 67 – Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione di lavori dei cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione comunale da rilasciarsi dietro domanda, corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.
3. Il rilascio dell'autorizzazione di cui sopra è subordinato al versamento di un deposito cauzionale.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile dei servizi cimiteriali.
5. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
7. Chiunque trasgredisce le presenti norme è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a €. 250,00 ed è inoltre obbligato ad adeguarsi tempestivamente alle stesse.

Articolo 68 - Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private sono approvati dal Comune in conformità alle previsioni del piano cimiteriale ai sensi dell'art. 23, punto 1 Regolamento regionale.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alla opere confinanti a ai servizi del cimitero.
5. La variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso dal Responsabile dei servizi cimiteriali.
6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
8. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano dolo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dei servizi cimiteriali.

Articolo 69 - Responsabilità – deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinate al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Articolo 70 – Recinzione aree e materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dei servizi cimiteriali.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal Responsabile dei servizi cimiteriali; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 71 - Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari e disposizioni impartite dal Responsabile dei servizi cimiteriali.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento di materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Articolo 72 – Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro delle imprese è fissato dal Responsabile dei servizi cimiteriali.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria

Articolo 73 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il Sindaco, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 74 - Vigilanza

1. Il Responsabile dei servizi cimiteriali vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. L'Ufficio Tecnico accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture private e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione della cauzione di cui all'art. 68.

Articolo 75 - Obblighi e divieti per il personale del cimitero

1. Il personale addetto ai servizi cimiteriali è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso al cimitero.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II

IMPRESE POMPE FUNEBRI

Articolo 76 - Funzioni – Licenza

1. L'attività funebre è svolta dai soggetti di cui all'Art. 74 della Legge Regionale e nel rispetto della norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
2. Tutta l'attività funebre svolta su suolo comunale avviene nel rispetto dell'Art. 31 del Regolamento regionale, come modificato dal Regolamento Regionale 1/2007.
3. L'attività funebre svolta dai soggetti di cui all'Art. 74, comma 2, della Legge Regionale deve possedere l'apposita autorizzazione d'esercizio rilasciata dal Comune ove i soggetti hanno sede commerciale.
4. Le modalità di rilascio dell'autorizzazione e le relative condizioni ostative seguono quanto indicato nell'Art. 32 del Regolamento regionale, come modificato dal Regolamento Regionale 1/2007.

Articolo 77 - Tutela del dolente e della concorrenza

1. Il Comune assicura alla famiglia e agli aventi titolo il diritto di scegliere liberamente nell'ambito dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre e provvede periodicamente a fornire ai

cittadini, residenti nel proprio territorio, le informazioni relative alle differenti pratiche funerarie, con particolare riguardo alle diverse forme di seppellimento e cremazione e relativi profili economici.

2. Il Comune verifica che vengano rispettati i divieti, prescritti all'Art. 33 comma 2 e comma 4 del Regolamento Regionale, previsti per chi svolge attività funebre.

Articolo 78 - Vigilanza

3. Le imprese esercenti l'attività di pompe funebri sul territorio comunale, sono soggette alla vigilanza sull'attività funebre da parte del Comune, che si avvale dell'Azienda sanitaria territorialmente competente per gli aspetti igienico sanitari.
4. Il Comune esercita anche la vigilanza sul trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni trasformativi conservativi e di ossa.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 79 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti.

1. All'interno del cimitero può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Articolo 80 - Mappa

1. Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.

Articolo 81 - Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - generalità del defunto o dei defunti;
 - il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - gli estremi del titolo costitutivo;
 - la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - la natura e la durata della concessione;
 - le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 82 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici. Le modalità di tenuta dei registri cimiteriali saranno stabilite con decreto del Direttore Generale Sanità della Giunta Regionale (Artt. 5 R.R. 6/04 e L.R. 33/09), attualmente vige ancora il D.P.R. 285/90 Artt. 52 e 53 e la Circolare Ministero Sanità n. 24 del 24/06/1993 Art. 12.
2. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Articolo 83 - Scadenziario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile dei servizi cimiteriali è tenuto a predisporre indicativamente entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II

NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 84 - Sanzioni amministrative

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato e salva ogni diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento e degli obblighi ivi richiamati, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 77 comma 1 della Legge Regionale, dell'articolo 7 bis del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i. e dell'articolo 344 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.; il relativo procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
2. In caso di accertata violazione delle disposizioni contenute nel titolo IV – Capo II del presente regolamento, oltre alle sanzioni pecuniarie di cui al precedente comma, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre sul territorio comunale, da mesi uno a mesi tre; in caso le violazioni accertate risultino superiori al numero di tre nell'arco del triennio, si applica la sanzione della revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre sul territorio comunale.
3. L'entità della sanzione si rapporta alla gravità della condotta illecita ovvero alla reiterazione della stessa.
4. Resta salva la facoltà del sindaco di emanare provvedimenti contingibili e urgenti nei casi previsti dall'articolo 54 del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267 e s. m. e i..
5. Le funzioni di vigilanza, di accertamento delle infrazioni e di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono esercitate dal Comando di Polizia Locale mentre le funzioni di irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie sono esercitate dal Responsabile dei servizi cimiteriali

Articolo 85 - Efficacia delle disposizioni del regolamento.

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento con cui l'Amministrazione comunale riconosce diritti pregressi, sorti nel rispetto del Regolamento precedente, è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti alla sepoltura di che trattasi.
4. Gli adempimenti relativi alle concessioni pregresse dovranno essere compiuti entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

5. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 86 – Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi od una concessione o l'apposizione di croci, lapidi o la costruzione di monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 87 - Responsabile del servizio dei servizi cimiteriali

1. Spetta al Responsabile dei servizi cimiteriali l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano alla Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di specifica competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco.

Articolo 88 - Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 89 - Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda al D.P.R. 285/1990, al D.P.R. 396/2000, alla L. 130/2001, al Regolamento regionale e s.m.i. nonché alle altre disposizioni di legge in materia.